

Spetta alle regioni scegliere il proprio modello elettorale

di Gaetano Azzariti

E' in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati una proposta di legge d'iniziativa della maggioranza (Calderisi ed altri) in materia di elezioni dei Consigli regionali, comunali e provinciali, che solleva – oltre a questioni più direttamente politiche – un rilevante problema di costituzionalità. Il primo articolo di questo progetto stabilisce infatti una soglia minima di sbarramento pari al 4 per cento del totale dei voti validi, che operi in ogni caso e in tutte le Regioni italiane. Esplicito è il fine politico che si vuole perseguire, che viene indicato dalla stessa norma legislativa: la “riduzione della frammentazione della rappresentanza”. Vale a dire la conformazione per legge di un particolare sistema di rappresentanza che sconti l'esclusione delle forze politiche minoritarie. E' questo uno specifico modello di democrazia rappresentativa, forse oggi alla moda, ma certamente diversi altri sono possibili. Il meno che può dirsi è che essa, in ogni caso, rappresenta una scelta di fondo, conformativa sia del modello elettorale, sia del sistema politico e rappresentativo nel suo complesso. Tra le tante declinazioni che possono assumere le nostre democrazie si sceglie, dunque, quella sfavorevole alle ragioni del pluralismo politico-istituzionale (avversa alla frammentazione, appunto). Con riferimento specifico alle leggi elettorali, è questa la decisione politica più importante, il resto è dettaglio e *technicality*. Non si vuole affermare che la Costituzione impedisce in sé e per sé tale scelta (leggi elettorali distorsive della rappresentanza sono state adottate ai diversi livelli di governo e la Corte costituzionale non ha accolto la tesi della costituzionalizzazione del modello proporzionale), quel che però appare costituzionalmente doveroso è che la decisione di fondo su quale modello elettorale (e dunque quale rappresentanza politica) debba essere rimessa agli organi direttamente interessati. Spetta ai singoli Consigli regionali e non invece al Parlamento nazionale introdurre eventuali soglie minime per l'accesso. Se fosse altrimenti – come propone il progetto in discussione alla Camera – si sottrarrebbe all'autonomia delle Regioni la sostanza della scelta politica sul proprio sistema d'elezione, lasciando ad essi solo la normativa di dettaglio.

E' riconosciuto in fondo nella stessa relazione illustrativa del progetto di legge in discussione alla Camera, dove correttamente si legge: “La legge dello Stato può intervenire sul sistema elettorale regionale solo stabilendo ‘principi fondamentali’, *non può, quindi, imporre una formula di trasformazione dei voti in seggi* o uno specifico calcolo elettorale”. E che cos'è la generalizzata ed automatica introduzione di una soglia di sbarramento se non una regola specifica che - dovendo

applicarsi automaticamente e senza possibilità di adattamento differenziato – impone “una formula di trasformazione dei voti in seggi”? Potrebbe dirsi che anche altri elementi, in ipotesi definite dalle singole Regioni, varranno a conformare il complessivo meccanismo elettorale e la traduzione delle preferenze espresse da corpo elettorale nell’assegnazione dei seggi. E’ vero, molte questioni minori e di contorno, diverse delicate scelte tecniche e alcune rilevanti opzioni politiche resterebbero aperte, ma intanto la decisione fondamentale su quale tipo di democrazia elettorale sarebbe stata assunta dal Parlamento nazionale e imposta a tutte le Regioni.

C’è allora da chiedersi se si possa con legge statale modificare il cuore del sistema elettorale di tutte le Regioni, se spetti allo Stato centrale la decisione politica fondamentale in materia di rappresentanza regionale. E poi, ove anche fosse assunta dal Parlamento nazionale, ci si dovrebbe ancora chiedere se tale delicatissima decisione possa trovare immediata ed automatica applicazione in ogni parte del territorio italiano, senza dovere almeno considerazione le specificità delle comunità locali. In tempi di retorica federalista non si dovrebbero avere dubbi: sottrarre alle diverse rappresentanze politiche locali il potere di definire le proprie regole del gioco e i criteri in base ai quali andare a comporre i Consigli regionali rappresenta un passo indietro inaccettabile, un ritorno alle logiche del centralismo politico avversato a parole ma sostenuto nei fatti.

Ma poi e soprattutto basta leggere la nostra Costituzione, la quale esplicitamente afferma che il sistema di elezione è disciplinato “con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica” (art. 122). E’ alle singole Regioni dunque che spetta il potere di scegliere le regole, la formula, il modello elettorale particolare, ritenuto più opportuno per la propria comunità territoriale. Lo Stato centrale, invece, dovrà assicurare un quadro unitario: quei “principi fondamentali” che garantiscano l’unità ed indivisibilità della Repubblica (così come peraltro imposto dall’art. 5 della Costituzione), un’armonia d’insieme, che dovrà sempre rispettare l’autonomia delle singole Regioni e il potere specifico di scelta in materia elettorale assegnato direttamente alle Regioni dal testo costituzionale. Si badi che i “principi generali”, che spetta allo Stato definire, non possono essere intesi come i “principi delle singole leggi elettorali”, tutte rese forzatamente omogenee da una medesima scelta di sistema dello Stato centrale, poiché altrimenti perderebbe di senso la specifica attribuzione del potere elettorale alle Regioni, che è invece costituzionalmente garantita. E’ per questo che, nel caso in cui il Parlamento nazionale dovesse approvare una simile disposizione, le Regioni potrebbero proporre un ricorso alla Corte costituzionale affinché venga riconosciuto il proprio ambito d’autonomia in materia elettorale.